

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

ACSI

Sport Vari e Terzo Settore
RCT Sport Vari Generale

Polizza n. 753561052

Decorrenza: h 24 31/12/2022

Scadenza: h 24 31/12/2023

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE SPORT VARI

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione.

per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;

per "Contraente": La persona fisica e/o giuridica che stipula Assicurazione;

per "Assicurato": la persona fisica e/o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza. per "Società":

L'Impresa assicuratrice per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;

per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per "Dipendenti" assicurati: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato e/o registri societari a norma di legge, e/o addetti che supportano L'assicurato nello svolgimento delle attività per cui è stata stipulata la presente polizza

per "Ausiliari" assicurati: tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, giudici di gara, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo;

SONO GARANTITE DALLA PRESENTE POLIZZA TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE E/O RICREATIVE LUDICO CULTURALI ESERCITATE DAGLI ASSICURATI

Attività esercitata

Si Assicura l'attività sportiva e non dell'associazione con esclusione delle seguenti pratiche sportive: la pratica di pugilato (escluso allenamenti), alpinismo oltre il terzo grado, freeclimbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, paracadutismo e sport aerei in genere, jumping e simili, sports comportanti l'uso di veicoli a motore, immersione con autorespiratore in mare, laghi e fiumi (salvo quanto previsto all'art. 29 delle condizioni di polizza allegate), rafting (salvo il canyonig e river trekking). Attività ricreativa - ludico - culturale Feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, gite/turismo sociale, il tutto organizzato e svolto dall'Assicurato nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti e non.

Attività di volontariato e Protezione civile Si assicurano le attività connesse al volontariato, incluso quello di Protezione Civile per gli eventi occorsi, durante l'espletamento delle attività previste nello statuto dell'associazione di, compreso gli allenamenti/addestramenti e la azioni salvataggio in genere, rimanendo esclusa ogni attività inerente la guida di velivoli, elicotteri e/o similari. L'attività di volontariato e/o di Protezione Civile, nei limiti delle condizioni di polizza, i volontari e le associazioni aderenti sono assicurati/e come previsto dalle leggi sul Terzo Settore: legge quadro n.266 del 11 agosto 1991/D.lgs. 117/2017.

La copertura RCT è operante anche per le Associazioni affiliate e tesserati all'ACSI del settore motori per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, in qualità di partecipanti e di organizzatori di manifestazioni-esibizioni motoristiche, raduni auto e moto ed altri veicoli e natanti esclusa qualsivoglia gara e competizioni sportiva prevista dall'art. 124 del codice delle assicurazioni private ed esclusi tutti i danni da circolazione su strada di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore. La garanzia è prestata con una franchigia di € 250

ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore:

Del Contraente;

Delle sue associazioni affiliate e/o aggregate.

Degli associati/allievi/tesserati/iscritti per danni cagionati a terzi. Degli Ausiliari in relazione alle attività indicate in polizza.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette associazioni e/o persone; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi (e/o altra documentazione probatoria) che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

I DANNI SUBITI DAI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' ESERCITATA DISCIPLINA DEL CONCETTO DI TERZI

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate e degli Ausiliari.

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti non sono considerati "terzi tra loro" per i danni subiti durante la partecipazione all'attività sportiva esercitata.

Gli atleti delle altre associazioni, società e scuole sportive partecipanti all'attività esercitata sono considerati terzi nei confronti del Contraente, delle Associazioni affiliate e/o aggregate, degli Ausiliari ma non terzi rispetto agli associati/allievi/tesserati/iscritti dell'associazione Contraente.

Gli Ausiliari sono considerati terzi (limitatamente ai danni corporali) nei confronti della Contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate, ma non terzi tra di loro.

DECRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata come descritta in polizza (discipline sportiva e attività ludiche/culturali), più precisamente:

promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell'attività sportive, svolte sia a livello pratico (Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.);

partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali;

esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari; uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività sportiva descritta in polizza;

attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;

esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di alimenti in genere; dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;

attività ricreative - ludico - culturali come indicato nel paragrafo "attività sportive e/o ricreative esercitate dagli Assicurati"; attività di "turismo sociale" così come previsto dallo statuto dell'associazione stessa.

Anche quando gli atleti tesserati partecipano a manifestazioni organizzate da altri Enti/FCI (Federazione Italiana Ciclismo) / E.P.S. (Enti promozione Sportiva) e F.S.N. (Federazione Sport Nazionali) alle quali la Contraente stessa abbia ufficialmente e formalmente aderito.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

per fatto commesso da ausiliari, associati/allievi/tesserati/iscritti.

dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva; organizzazione di manifestazioni, gare o allenamento, addestramento di Protezione Civile

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'organizzazione e/o gestione di manifestazioni e/o gare sportive a livello locale, provinciale, regionale e/o nazionale

MASSIMALI Per sinistro

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T./R.C.O./R.C.I . (art. 13) Massimale unico € 5.000.000,00 per sinistro

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e/o RCO/RCT, il massimo esborso della Società non potrà superare il suddetto massimale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Salvo il caso di comprovata buona fede del Contraente.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Art. 3 - Pagamento del premio

...OMISSIS...

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

B) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso Danno Biologico.

la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) Ai sensi degli Artt.10 e 11 O.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto legislativo n° 38 del 23/2/2000.

la Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.t.l. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) Ai sensi del Codice Civile nonché del D.lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 3.000,00 per ogni persona infortunata.

l'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3) Buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.1.I. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

la garanzia RCO viene prestata su dichiarazione dell'Assicurato che le persone iscritte all'INAIL da parte dell'Assicurato al momento della stipula del presente contratto sono 9 dipendenti e 5 lavoratori a progetto;

C) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 14 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del mondo.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività sportiva cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Si prende atto che i tesserati ACSI sono considerati terzi tra di loro sia per i danni a cose che

per i danni a persone Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione R.C.T. non

comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto",
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) subiti da animali;
- o) subiti dalle persone che conducono o cavalcano animali in conseguenza di fatti cagionati da tali animali, sempreché non venga ravvisata la responsabilità del maneggio/centro ippico nel suo insieme.
- p) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo (tranne kite surf), parapendio, base jumping, bungee jumping, speleologia, scalata di roccia oltre il 3° grado, scalata di ghiacciaio,

arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, sport motoristici, ciclismo, pugilato quando non è praticato in allenamento, immersioni se effettuate senza l'assistenza di scuola specializzata ed in presenza di idoneo istruttore.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere

all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro

Art. 19 - Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro, pertanto eventuali sinistri indennizzabili verranno liquidati al netto della presente franchigia. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie. Esclusivamente per i danni provocati dai Volontari di Protezione Civile e APS Associazioni di Promozione Sociale la franchigia applicata sarà pari a € 500,00.

Per i danni provocati a terzi dalle associazioni affiliate e tesserati ACSI del settore motori la franchigia applicata sarà pari ad € 250,00

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONE DI GARANZIA sempre operanti**Art. 20 - Committenza auto**

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 e.e. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 21 -Danni ai veicoli

L'assicurazione comprende i danni subiti da:

- 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato, in aree ad uso parcheggio;
- 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito delle aree ove si svolge l'attività assicurata descritta in polizza;
- 3) veicoli sotto carico e scarico;
- 4) cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

Restano comunque esclusi i danni da furto, da incendio nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 19 la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00.

Art. 22 -Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute. La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 23 -Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Art. 24 -Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende anche:

i rischi relativi all'esistenza di antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compreso piante ed alberi (escluso alberi di alto fusto), delle attrezzature sportive e per giochi non a motore per bambini, strade private, recinzioni in genere e/o pannelli antirumore nonché cancelli anche automatici;

i rischi relativi a lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione, eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese, nonché lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, interamente appaltati ad imprese. Per i lavori appaltati ad imprese la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori (vedi comma seguente);

la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs 494/96 nella sua qualità di "committente" i suddetti lavori. Le imprese esecutrici i lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazioni di acqua, rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. La garanzia comunque non comprende il rischio relativo alla proprietà di stadi, arene, ippodromi, sferisteri, velodromi, palazzetti dello sport.

Art. 25 -Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentate di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo.

Art.26 -Danni a cose in consegna -custodia

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

Art. 27 -Cose consegnate

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 e.e., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 19 la presente garanzia e' prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200,00.

Art. 28 -Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 no 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, presentazioni di libri e mostre;
- b) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi che si svolgono all'interno dei locali, impianti ed aree gestite dal Contraente e non;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) passeggiate a cavallo;
- g) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- h) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;

- i) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.
- m) nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

Art. 29 - Attività subacquea

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'organizzazione e gestione di immersioni in mare e laghi a scopo di;

- a) insegnamento dell'attività sportiva nonché per l'ottenimento dei brevetti e/o specializzazioni;
- b) accompagnamento in visite e/o itinerari subacquei, limitatamente a quanto previsto dallo statuto della società sportiva

L'attività è svolta da n ° 40 scuote. La Società rinuncia a conoscere il nominativo di tali scuole e le date delle giornate di immersione; per la loro identificazione e conoscenza si farà riferimento ai libri e/o documentazione ufficiale probatoria del Contraente e/o sua associazione affiliate e/o aggregata, documentazione tutta che l'Assicurato si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta

Qualora nel corso dell'anno assicurativo le associazioni affiliate e/o aggregate alla Contraente dovessero superare il numero di 40, il Contraente dovrà comunicarlo alla scadenza dell'anno assicurativo ed a pagare un premio di regolazione pari a € 360,00 (compreso imposte) per ogni scuola in eccedenza al suddetto numero di 40; in difetto per l'intero rischio di cui alla presente clausola si intenderà operante quanto previsto all'art. 3/B in materia di regolazione premio

La garanzia comprende altresì:

- l'uso e conduzione di piscina, compreso attività sportiva ivi esercitata;
- la proprietà ed utenza di apparecchiature sportive inerenti la disciplina del nuoto subacqueo, date in dotazione agli associati/allievi/tesserati/iscritti

Si richiama e si conferma la validità di quanto previsto ai paragrafi "Assicurati" e " Danni subiti dai partecipanti all'attività esercitata - disciplina del concetto di terzi"

Art. 30 -Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni corporali (morte e lesioni personali) cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza., per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa.

Art. 31 - Danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga dell'art. 15 lett. b delle norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

Art. 32 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario Aon Spa ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.

Le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 33 -Iscrizione ACSI

La garanzia di polizza, limitatamente alle Società sportive, è valida in relazione al fatto che le società stesse risultano affiliate alla Contraente; il Contraente e le Società sportive prendono atto che l'eventuale revoca della suddetta affiliazione comporta l'automatico e volontario recesso dalla presente polizza con effetto dal giorno della revoca. Su richiesta dell'Assicurato la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio (al netto delle imposte) relativa all'eventuale periodo di rischio non corso, calcolato in base al numero di atleti iscritti alla Società sportiva.

Art. 34 - Possesso dei requisiti di esercizio delle attività esercitate, descritte in polizza

La garanzia vale a condizione che gli assicurati siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dai regolamenti e/o norme di legge in relazione allo svolgimento - insegnamento dell'attività sportiva descritta in polizza. Si precisa inoltre che la garanzia, limitatamente ai casi di malore, decesso e/o infortunio subiti da associati/allievi/tesserati/iscritti in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva è valida a condizione che il Contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate abbiano richiesto ad ogni persona - e ne siano in possesso prima dell'inizio dell'attività sportiva - idoneo certificato medico attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti. Alla scadenza di tale certificato occorre il relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.

Art.35 - Precisazione

Con il presente articolo si dà e si prende atto che si intende espressamente richiamato, quanto indicato nel Decreto del 3 novembre 2010 in G.U. 20 dicembre 2010 n. 296, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modifiche e integrazioni, che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, nonché del decreto ministeriale del 6/10/2012 pubblicato in G.U. n. 28 del 3/02/2012 che regola l'assicurazione obbligatoria per i diversamente abili che svolgono attività sportiva.

Art 36 -Conduzione Fabbricati concessi in uso da Enti Pubblici

Qualora l' Assicurato abbia ricevuto in concessione/locazione dei fabbricati/locali da parte di Enti Pubblici, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto/regolamenti:

La Società, salvi i casi di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente pubblico e dei suoi propositi/dipendenti.

Art 37 - Progetti Terzo Settore

Si intendono ricomprese le attività, previste dall'art.72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 incluse quelle finalizzate all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

I soggetti partecipanti alle attività intesi come disabili e/o ragazzi con diagnosi di autismo sono considerati terzi per il caso morte e lesioni corporali.

Si precisa altresì che la garanzia comprende:

-la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale, in sede o presso terzi;

-la responsabilità civile personale dei volontari e/o dipendenti che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Assicurato. Si intendono espressamente escluse le attività sanitarie in genere e prestazioni medico/infermieristiche.

Nell'ambito della presente estensione si intende incluso il progetto denominato "Bottegamente" ed eventuali altri progetti/iniziativa previste.

Art 38 -Modalità e Termini denuncia sinistri

A parziale deroga dell'art 7 la denuncia di sinistro deve essere presentata o inviata al broker Aon Spa - Corso Aurelio Saffi, 31

- 16128 Genova Tel. +39 010 8989228 - 010 8989406 - Fax +39 010 8989253 con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, con una delle seguenti modalità, entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza - dall'awenuto Sinistro

- tramite mail pec all'indirizzo: genova01@pec.aon.it
- tramite mail all'indirizzo: sinistri.acsi@aon.it

Art 39 -Buona Fede

L'omissione da parte dell' Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano awenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravio di rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso

CALCOLO DEL PREMIO

...OMISSIS...

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Anche con riferimento agli artt. 1892 -1893 -1894 c.c. il Contraente dichiara:


- di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività sportiva dichiarata in polizza;

Le dichiarazioni di cui sopra si intendono prestate anche per conto delle associazioni affiliate e/o aggregate, il Contraente quindi si impegna ad informare le stesse degli obblighi a loro carico assumendone responsabilità e conseguenze.

SOCIETÀ ALLIANZ SPA

IL CONTRAENTE

Bruno Galeazzi



Romina Fazzone

Romina Fazzone

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro
- Art. 11 Foro competente
- Art. 15 Persone non considerate terzi
- Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 19 Franchigia
- Art. 33 Clausola broker
- Art. 38 Termini denuncia sinistri

IL CONTRAENTE

